

RAGGIUNTO L'ACCORDO con la ditta "NORA"

Lavoratrici e Lavoratori della confezione "NORA"

!!!!
!!!!
!!!! L'ACCORDO RAGGIUNTO CON IL TITOLARE DELLA VOSTRA AZIENDA; RAP
!!!! PRESENTA SENZA DUBBIO UN IMPORTANTE SUCCESSO DELL'UNITA' DEI
!!!! LAVORATORI E DEI SINDACATI E STA A DIMOSTRARE QUANTO SIA NE-
!!!! CESSARIO ESSERE ORGANIZZATI PER RIVENDICARE E SOSTENERE UNI-
!!!! TI LE RICHIESTE OPERAIE; UNICHE PREMESSE INDISPENSABILI PER
!!!! CONQUISTARE E REALIZZARE NUOVI IMPORTANTI DIRITTI PER TUTTI
!!!! I LAVORATORI.
!!!!

Contenuti dell'Accordo:
(testo integrale)

1) PREMIO DI PRODUZIONE

Con decorrenza 1°/10/1969, l'azienda corrisponderà a tutti i dipendenti un premio di produzione nelle seguenti misure:

a) agli operai ed apprendisti: lire 25 orarie;

b) agli impiegati ed agli intermedi: lire 4.800 mensili.

Dal 1°/1/1970 tale premio verrà elevato rispettivamente a lire 35 orarie per gli operai ed apprendisti ed a lire 6.720 per gli impiegati e per gli intermedi.

Detto premio sarà riportato in cifra sulle paghe e sugli stipendi tabellari previsti dal vigente C.C.N.L..

2) CATEGORIE

A decorrere dal 1°/10/1969 l'azienda eliminerà la 6ª categoria (operai) con conseguente passaggio delle maestranze alla 5ª categoria.

A decorrere dal 1°/1/1970 tutti i dipendenti appartenenti alla 5ª categoria saranno passati in 4ª categoria.

3) FERIE

Tutti i dipendenti godranno di un periodo feriale di 18 giorni lavorativi a partire dal 1970, con distribuzione delle ferie medesime in due periodi: estivo e invernale.

Mentre per le ferie estive si osserveranno i criteri e le modalità previste dal vigente CCNL, le ferie invernali saranno assegnate fra la fine di dicembre e la fine di gennaio.

4) SETTIMANA CORTA

Preso atto della disponibilità della direzione aziendale, le parti si incontreranno in futuro per determinarne la possibile e pratica attuazione.

5) MENSA

Le parti si incontreranno in futuro per esaminare la possibilità di realizzare locali e attrezzature idonei.

corrisponderà dal 5° giorno (compreso) di malattia temporanea, il 50% della differenza fra l'indennità corrisposta dall'INAIL ed il salario giornaliero del lavoratore:

- c) l'integrativo di malattia e di infortunio di cui al presente articolo sarà corrisposto a tutti i lavoratori che abbiano diritto, nel caso di evento morboso o infortunistico, al trattamento economico da parte dei rispettivi istituti assicurativi (esclusi gli infortuni extra-professionali);
- d) dal trattamento di cui al presente articolo sono escluse le assenze delle lavoratrici madri, per i periodi di interdizione obbligatoria dal lavoro per gravidanza e puerperio.

7) COMMISSIONE MEDICA PARITETICA

Le parti concordano di istituire una Commissione Medica paritetica, per l'applicazione e la tutela delle norme che riguardano l'igiene del lavoro, composta da un medico nominato dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e da un medico nominato dalla direzione aziendale.

La commissione medica paritetica avrà il compito di esaminare e decidere sui problemi che le saranno sottoposti, a richiesta delle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori e della direzione aziendale.

Le parti assumeranno a proprio carico il rispettivo onere finanziario, riguardante l'onorario del medico prescelto.

8) CONDIZIONI PREVISTE DA ACCORDI AZIENDALI PRECEDENTI

Il trattamento di cui al presente accordo integra quanto previsto dai precedenti accordi aziendali.

9) ASSEMBLEA IN FABBRICA E SEZIONE SINDACALE AZIENDALE

Si stabilisce fin d'ora che i lavoratori, a partire dal 1° gennaio 1970, avranno diritto a riunirsi, nell'azienda o nelle immediate vicinanze di essa, con un rappresentante per ogni Organizzazione Sindacale, fuori dall'orario di lavoro, in locali messi a disposizione dal datore di lavoro, per discutere di problemi sindacali secondo l'ordine del giorno precedentemente fissato e comunicato al datore di lavoro.

Le Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori (a partire dal 1° Gennaio 1970) potranno costituire una rappresentanza sindacale aziendale composta da uno o due lavoratori dipendenti della azienda per ogni sindacato. Tali rappresentanti saranno nominati secondo le norme interne delle Organizzazioni Sindacali, che comunicheranno i nominativi prescelti alla direzione aziendale con lettera raccomandata.

10) DURATA

Il presente accordo integrativo aziendale è valido fino al 28/2/1971 e resterà in vigore sino a quando non sarà stato sostituito da un nuovo accordo.

Operai,

!!!! I FATTI DIMOSTRANO QUANTO SIA UTILE L'AZIONE DEL SINDACATO;
!!!! E' QUINDI DOVEROSO IL CONTRIBUTO DI TUTTI AL POTENZIAMENTO
!!!! DELLE ORGANIZZAZIONI SINDACALI:

!!!! - Tesseratevi ai Sindacati e Sottoscrivete la DELEGA;

!!!! UNITI NEI SINDACATI, SI E' FORTI, SI CONTRATTA, SI AVANZA !!!.

Carpi 22 Ottobre 1969

I Sindacati Comunali
FILTEA-CGIL e FILTA-CISL